

COMUNE DI BELGIRATE
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 21 del 30/06/1998, modificato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 05/07/2002

TESTO INTEGRATO

CAPO I
- Articolo 1 -
Disciplina della Polizia Urbana

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale.

2. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.

3. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

- Articolo 2 -
Oggetto ed applicazione

1. Il regolamento di polizia urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art.1 comma 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) quiete pubblica e privata;
- d) verde pubblico e privato;
- e) protezione e tutela degli animali;
- f) esercizi pubblici.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine REGOLAMENTO senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

**- Articolo 3 -
Definizioni**

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù' di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità del Regolamento;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane monumentali;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni od autorizzazioni.

3. Per utilizzazione dei beni comuni si intende l'uso particolare che di essa venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

**- Articolo 4 -
Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni e concessioni
previste dal Regolamento**

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata impersonalmente al Sindaco.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi, licenze, rilasciate in base al Regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni premesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando, a suo criterio insindacabile, i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

4. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla.

Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo un congruo termine per la presentazione.

5. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

6. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno decorrente dal

giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2 dal titolare della concessione o della autorizzazione.

7. Il Sindaco può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

- Articolo 5 -

Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

1. Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

2. Gli agenti di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.

CAPO II
DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO ED
OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 6 -
Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

- a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
- b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù' di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastrati;
- c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
- d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento.

3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori specifiche prescrizioni.

5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.

6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.

7. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

- Articolo 7 - Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art.6 si distinguono in:
 - a) OCCASIONALI: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o beneficio;
 - b) TEMPORANEE: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito di materiali nella circostanza di ristrutturazione di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
 - c) STAGIONALI: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
 - d) ANNUALI: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
3. Il suolo pubblico occupato, allo scadere dell'autorizzazione, deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

- Articolo 8 - Modalità per il carico/scarico delle merci. Traslochi

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità o ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre presentare regolare istanza, assolvendo gli obblighi della legge sul bollo, in triplice esemplare, all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. Accertato che nulla-ostia una copia dell'istanza viene restituita con apposizione di un visto di autorizzazione che può essere accompagnato da prescrizioni per l'osservanza di speciali modalità. Detta autorizzazione può essere riacquisita per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale. Un'altra copia dell'istanza, debitamente vistata, viene trasmessa all'ufficio competente per l'applicazione dei tributi dovuti.
2. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.
3. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.
4. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
5. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.
6. Le fermate temporanee dei mezzi di trasporto per caricare o scaricare cose o persone non cadono sotto il disposto dell'articolo presente. Si dovranno, però, sempre osservare le prescrizioni imposte dal Codice della Strada, lasciando liberi i marciapiedi e non impedendo in alcun modo il transito ai veicoli ed ai pedoni.

- Articolo 9 -
Scarico rottami e detriti

1. E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.
2. I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno mt.500 dai centri abitati.

- Articolo 10 -
Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa a quanti esercitano attività commerciali artigianali o simili in locali prospettanti la pubblica via o ai quali si accede alla pubblica via a condizione che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o , quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.
4. L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.
5. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
6. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali.
7. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

- Articolo 11 -
Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni dieci e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta , di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

- Articolo 12 -
Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

- Articolo 13 -
Installazione di vetrine

1. L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. In caso di riparazioni e di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

- Articolo 14 -
Installazione di chioschi ed edicole

1. La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale.
2. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

- Articolo 15 -
Commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche è regolato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, N. 114 e dalla relativa normativa di attuazione, ed è consentito soltanto sulle aree all'uopo destinate con i limiti e modalità per esso stabiliti.

- Articolo 16 -

Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art.15 e quanto disposto dall'art.17 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali ed agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
2. Nel caso di occupazioni temporanee , stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole dell'Ufficio di Polizia Municipale.

- Articolo 17 -

Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
 - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico ed ambientale o di altro rilevante pubblico interesse. Tali vie e piazze a tali zone sono individuate con provvedimento del Sindaco , ove già non provveda il Regolamento;
 - c) non è consentito sostare nello stesso punto per più' di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 100 metri dal punto precedentemente occupato;
 - d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi in prossimità degli asili, uffici pubblici, case di cura e cimiteri;
 - e) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita in prossimità dei cassonetti dei rifiuti;
 - f) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. In essi è tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati, ed altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempreché il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

- Articolo 18 -

Mestieri girovaghi

1. L'esercizio di mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione aree e spazi pubblici.
2. L'esercizio di mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia e le esibizioni dovranno essere di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

- Articolo 19 -
Occupazioni per spettacoli viaggianti

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

- Articolo 20 -
Spettacoli su aree pubbliche - Occupazioni per manifestazioni

1. Ferme restando le prescrizioni della legge di P.S. in materia di spettacoli, proiezioni, trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture od impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a:

- a) modalità di occupazione;
- b) strutture che si intende utilizzare;
- c) impianti elettrici;
- d) modalità di smaltimento rifiuti.

2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

3. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

4. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

5. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

6. L'autorizzazione per l'occupazione è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

- Articolo 21 -
Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, senza preventiva autorizzazione per l'occupazione.

2. Non è consentita la collocazione di strutture di cui al comma 1) su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale, dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.

4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.

- Articolo 22 -

Occupazioni per attività di riparazione veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano l'attività di riparazione veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq.25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.

2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento di attività di carrozziere.

3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

- Articolo 23 -

Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art.6 comma 3. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

2. Con specifico provvedimento della Amministrazione Comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

- Articolo 24 -

Collocamento di condutture

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc. sono concesse, in seguito a regolare domanda, in base alle disposizioni legislative ed alle particolari, nonché al regolamento ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

3. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere tempestivamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

4. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

5. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

6. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dal Settore Tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

7. La comunicazione di cui al comma precedente, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata, deve essere data tempestivamente al fine di consentire, oltre che la normale attività di vigilanza, anche la predisposizione dei provvedimenti eventualmente necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data a mezzo telefono e telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

8. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

9. L'inizio lavori significa l'accettazione di tutte le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo sia in materia di ripristini che di esecuzione opere.

10. Allorquando le condotte, tubazioni, impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

11. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

- Articolo 25 - Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione,

2. Salvo specifica autorizzazione, non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

CAPO III
NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

- Articolo 26 -

Disposizioni di carattere generale

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, tutti gli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, i corsi o specchi d'acqua, le sponde o ripe dei medesimi nonché i cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone debbono essere tenuti costantemente puliti, sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.
2. A tal fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte qualsiasi materia liquida o solida ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

- Articolo 27 -

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

1. E' proibito ai concessionari di occupazione di spazi ed aree pubbliche mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso.
2. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma precedente esercitata in chioschi o con banchi mobili o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

- Articolo 28 -

Disposizioni per i commercianti in sede fissa

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
2. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione dei rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasare il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
3. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma precedente, i contenitori per la raccolta dei medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

- Articolo 29 -

Disposizioni per i commercianti su area pubblica ed esercenti mestieri girovaghi

1. E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

- Articolo 30 -

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi o simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio e di impedimento.
2. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
3. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse sono stati depositati.

- Articolo 31 -

Rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia

1. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di cui agli articoli precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi chiusi da conferire alla raccolta dei rifiuti solidi urbani o *negli appositi contenitori distribuiti dal Comune distintamente per le diverse categorie di rifiuti secondo le necessarie fasi di smaltimento della raccolta differenziata.*

- Articolo 32 -

Disciplina della raccolta rifiuti solidi urbani

1. abrogato.
2. abrogato
3. abrogato.
4. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite in maniera separata secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.
E' fatto divieto il conferimento di tali categorie di rifiuto unitamente ai rifiuti domestici.
5. Qualora la raccolta differenziata venga effettuata mediante la collocazione di idonei contenitori sul territorio comunale, il conferimento dovrà avvenire servendosi di questi ultimi. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti
- 5 bis. comma aggiunto:
E' fatto divieto di ogni azione, occupazione o simile che interdice o impedisca, anche parzialmente, il corretto utilizzo dei contenitori da parte dell'utenza, compresa la sosta dei veicoli.
6. I contenitori contenenti i rifiuti devono essere conferiti al servizio di r.s.u. soltanto il giorno antecedente la raccolta non prima delle ore 21 e non dopo le ore 6 del mattino successivo nell'apposito cassonetto o, in assenza di questo, a piano strada in posizione ben visibile dagli operatori addetti.
7. Qualora il contenitore non venga raccolto, per qualsiasi ragione, dopo le ore 11, lo stesso dovrà essere rimosso dal suolo stradale a cura del depositante.
8. E' fatto divieto di depositare i sacchetti dei rifiuti domestici nei cestini portarifiuti posti sul territorio comunale.
9. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggio o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere conferiti al servizio di raccolta unitamente ai rifiuti domestici né abbandonati su area pubblica o privata.
Essi possono essere conferiti, con la modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale, negli appositi centri di raccolta.
10. I residui di lavorazioni artigianali, edili, industriali nonché i rifiuti urbani pericolosi o rifiuti

tossico-nocivi devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

**- Articolo 33 -
Pattumiere e recipienti con rifiuti**

1. Fatte salve le disposizioni degli artt. 27 comma 3 e art. 28 comma 2 del Regolamento, è vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.
2. E' solo consentito di depositare nei pressi del portone di accesso all'abitazione i contenitori dei rifiuti solidi domestici per l'ora in cui è previsto il passaggio del servizio di raccolta.

**- Articolo 34 -
Trasporto materiale di facile dispersione**

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.
2. Le sostanze polverose o per i materiali di facile dispersione per azione di vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.
4. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengano a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci o oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

**- Articolo 35 -
Sgombero della neve**

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili e altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o dei balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze e balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando tutte le cautele, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza, al fine di scongiurare incidenti o danni a persone e cose.
4. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al Sindaco.
5. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
7. Alla rimozione della neve dai passi carrai devono provvedere i loro utilizzatori.
8. L'obbligo stabilito dagli artt.27 comma 2 e 28 comma 1 vale anche per la rimozione della neve.
9. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare.

- Articolo 36 -

Divieto lavatura e riparazione veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

1. E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.
2. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni di veicoli, autoveicoli e simili salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite e comunque fatto salvo il disposto dall'art. 22 del Regolamento.

- Articolo 37 -

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

1. E' proibito lavorare sulle porte delle botteghe o magazzini e, comunque, esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

- Articolo 38 -

Pulizia delle vetrine

1. L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 9.30 del mattino.

- Articolo 39 -

Divieto di getto opuscoli o foglietti

1. E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.
2. E', altresì, vietata l'apposizione di opuscoli pubblicitari, manifestini, foglietti e simili sul parabrezza delle auto in sosta.
3. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto dal competente ufficio comunale.

- Articolo 40 -

Divieto di segatura e spaccatura della legna

1. Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna salvo che in ambito di operazioni di pulizia aree verdi sia pubbliche che private che, comunque, dovranno essere eseguite evitando lo spargimento di polveri, residui ecc.

CAPO IV DISPOSIZIONI INERENTI GLI ANIMALI

- Articolo 41 -

Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi veicolo.

- Articolo 42 -

Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 67 del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

- Articolo 43 -

Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare o giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

- Articolo 44 -

Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, cortili, giardini ecc. è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante le ore notturne, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di polizia municipale, oltre che contestare la violazione della disposizione del comma 1, al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario. Le spese per il mantenimento e la cura dell'animale sono a totale carico del proprietario o detentore.

- Articolo 45 -

Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola.
3. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
4. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, il proprietario o l'accompagnatore, esercitano costante controllo sull'animale affinché non provochi danno al verde pubblico, calpestando le aiuole, ecc. Di eventuali danni rispondono i proprietari.
5. E' fatto divieto l'accesso dei cani ai parchi-gioco per bambini.

6. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito dal comma 8, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

7. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene-illuminazione e benessere animale.

8. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

9. E' fatto divieto tenere i cani a vivere sui balconi.

10. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagnano quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

11. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

12. I cani circolanti che non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza.

13. Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre al pagamento della sanzione pecuniaria.

- Articolo 46 -

Disposizioni riguardanti gli animali

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

2. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di animali, a garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, la raccolta delle deiezioni dei medesimi sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico.

- Articolo 47-

Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali presenti sul territorio cittadino.

2. E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e nei cortili gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.

3. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

- Articolo 48 -

Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali sui mezzi pubblici è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'Azienda che esercita il servizio.

CAPO V DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Articolo 49 - Manutenzione degli edifici

1. I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale, In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi nonché i parapetti dei balconi e dei terrazzi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati, pilastri, i volti dei portici, le pareti ed i volti degli anditi, delle scale, dei corridoi e soffitte prospicienti tanto su vie, vicoli, piazze e corsi quanto su giardini visibili da luogo pubblico ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Amministrazione Comunale.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco , con proprio provvedimento, su proposta motivata del competente Ufficio Tecnico Comunale , ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dallo stesso ufficio.
3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
4. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.
5. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme dettate dall'Amministrazione Comunale.
6. E' consentito l'uso di tende su facciate di edifici ed attività commerciali che prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, a fronte di proposta progettuale unitaria interessante l'intera facciata preventivamente autorizzata.
7. L'autorizzazione è rilasciata su richiesta dei proprietari o amministratori dello stabile, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale preposto.
8. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure , come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori , con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.
9. Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.
10. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

- Articolo 50 - Acque pluviali

1. Ogni fabbricato deve avere il tetto, sia verso la pubblica via che verso i cortili ed i recinti, munito di un canale di ampiezza sufficiente a ricevere e convogliare le acque pluviali.
2. Le acque pluviali dei tetti verso le piazze, vie, vicoli ed altri luoghi di uso pubblico e privato, dal suddetto canale saranno ricevute e condotte con tubi verticali sino al suolo, di dove dovranno sfogare per appositi cunicoli nella fognatura comunale, ove esiste.
3. La porzione inferiore dei tubi verticali di condotta, per l'altezza non minore di metri 2,00 a partire dal marciapiede o piano strada, dovrà essere di ferro fuso ed incastrata per modo da non fare oggetto, salvo il caso in cui i tubi siano disposti in un angolo rientrante del muro.

- Articolo 51 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni Avvisi per la compravendita di immobili

1. sostituito dal seguente:
Il collocamento di cartelli, insegne od iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera fissa o mobile, temporanea o

permanente è subordinata ad autorizzazione comunale, fatta salva ogni altra normativa, anche comunale in vigore.

2. abrogato
3. abrogato
4. abrogato
5. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte o comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.
6. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.
7. comma aggiunto:
La collocazione degli avvisi per la compravendita di immobili (vendesi, affittasi, ecc) è consentita in assenza di autorizzazione, solo quando effettuata sul fabbricato oggetto del messaggio.
8. comma aggiunto:
E' sempre vietata la collocazione di avvisi per la compravendita di immobili che abbiano le seguenti caratteristiche:
 - a) dimensioni superiori ai 2500 cm²
 - b) avvisi di qualunque dimensioni che portino il marchio o la ragione sociale dell'Agenzia di intermediazione immobiliare
 - c) che possano, per forme, colori , fattezze o dimensioni, ingerire confusione con la segnaletica stradale.

- Articolo 52 -

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.
2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni , i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.
3. L'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

- Articolo 53 -

Ornamento esterno dei fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi di fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Nell'inaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.
3. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

- Articolo 54 -

Depositi in proprietà privata

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, ai lati delle case o innanzi alle

medesime, nei cortili, sotto i portici, ecc. è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della Città.

2. Quanto sopra non si applica alla fattispecie di cui all'art. 114 comma 1 del Regolamento.

3. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.

- Articolo 55 -

Spolveramento di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

2. Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.

3. E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

4. Le operazioni che non siano consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

- Articolo 56 -

Esposizione biancheria alle finestre ed ai balconi

1. Nelle vie del centro storico, individuate nelle vie E. Conelli, Vicolo del Torchio, Via Cairoli, Via XXIV Maggio, Via XXV Aprile e sulla via del lungolago denominata Via Mazzini, è vietato tenere distesi od appesi fuori dalla finestre e sui terrazzi prospettanti le vie medesime nonché luoghi diversi aperti al pubblico, biancheria e panni ad asciugare o da tenere esposti all'aria.

2. Sono escluse dal divieto le case prospettanti le vie escluse dall'elenco di cui al comma precedente purché vengano osservate le seguenti prescrizioni:

a) che gli oggetti esposti non sporgano più di venticinque centimetri dal muro esterno sopra il suolo pubblico;

b) che lascino almeno tre metri di spazio libero dal suolo della strada;

c) che non producano stillicidio;

d) che non impediscano la libera circolazione dell'aria, non tolgano la luce o non arrechino in altro modo fastidio agli abitanti delle stesse case o ai vicini.

3. E' comunque sempre vietata in tutto il territorio comunale qualsiasi esposizione di biancheria nei giorni prefestivi e festivi (sabato e domenica compresi).

- Articolo 57 -

Bagni

1. Nei bagni pubblici, sui lidi della spiaggia ed in tutti i luoghi di balneazione aperti alla vista del pubblico è vietato ogni comportamento contrario alle norme di buon costume, dalle leggi penali oltre che a tutte le disposizioni che l'Autorità Comunale vorrà impartire rendendole note con appositi avvisi al pubblico.

- Articolo 58 -

Bestie macellate

1. Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

- Articolo 59 -

Trasporto carni

1. I trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di veicoli o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio Veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetto, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

**- Articolo 60 -
Vasche e fontane**

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato, altresì, valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti.
2. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti , indumenti e simili.
3. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi od effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

**- Articolo 61 -
Monumenti**

1. I monumenti sono sotto la salvaguardia di tutti i cittadini.
2. E' vietato imbrattare, danneggiare o arrampicarsi sui monumenti.

**- Articolo 62 -
Servizi igienici pubblici**

1. E' vietato soddisfare i bisogni naturali fuori dei siti all'uopo destinati.
2. E' vietato ai fruitori dei servizi igienici pubblici di insudiciare i suddetti locali, danneggiare o manomettere gli impianti all'interno esistenti e compiere atti contrari alla morale ed al buon costume.

**- Articolo 63 -
Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità**

1. E' vietato manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate e da soggetti a tale scopo autorizzati.
2. E' vietato rimuovere, manomettere o imbrattare a fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per gioco, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di sosta e traffico e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità.
3. E' vietato praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arredare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni.
4. E' vietato accendere fuochi, sparare mortaretti o altri simili apparecchi, gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di pubblico passaggio.
5. E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.
6. E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sulle fontane, sulle colonne , sui pali di arredo urbano e segnaletica nonché della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, nonché legarsi od incatenarsi ad essi.
7. E' vietato camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti , sulle ringhiere a lago e sui pontili per l'attracco dei natanti.
8. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico, è vietato dormire o compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

- Articolo 64 -
Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico

1. I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre quando ciò sia necessario alla sicurezza ed al decoro o sia necessario nel pubblico interesse.
2. La recinzione deve realizzarsi in rispetto alle norme del Regolamento Edilizio Comunale e delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., previo l'ottenimento del prescritto provvedimento autorizzativo.
3. Le recinzioni comunque, non potranno avere altezza superiore ai mt.2,20.
4. E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda al vigente Piano del Colore e dell'arredo urbano.

- Articolo 65 -
Parchi-gioco per bambini

1. L'accesso ai parchi-gioco per bambini è concesso solo negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale e resi noti da apposito cartello.
2. E' vietato l'accesso ai parchi-gioco dei bambini di età inferiore agli anni 5 se non accompagnati.
3. L'utilizzo dei giochi è concesso solo ai bambini di età inferiore agli anni 10.

- Articolo 66 -
Impianti sportivi comunali

1. Gli impianti sportivi comunali sono gestiti unitariamente dal Comune a mezzo di apposita convenzione con Associazioni e/o Enti aventi quali finalità la diffusione e promozione dell'attività sportiva.
2. L'utilizzo degli impianti sportivi è consentito a chiunque ed avviene previa corresponsione di un prezzo orario concordato con il Comune.
3. E' fatto obbligo alla gestione di cui al comma 1 di apporre, all'esterno di ciascuno impianto, una tabella indicante le tariffe in vigore.
4. Le aree annesse agli impianti sportivi (docce, wc, spogliatoi, parcheggio, ecc..) possono essere utilizzate esclusivamente dagli usufruttori dell'impianto medesimo senza aggravio di prezzo nonché degli addetti alla custodia o manutenzione degli stessi.
5. E' vietato l'ingresso agli impianti sportivi dei cani e delle persone estranee al gioco od alla custodia/manutenzione dell'impianto medesimo.
6. Quanto disposto dal comma precedente tranne per quanto concerne l'ingresso ai cani, non si applica in occasione di manifestazioni, tornei sportivi, ecc..

CAPO VI
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Articolo 67 -

Viali e giardini pubblici - Passeggiata pubblica sul lungolago

1. Nei parchi e giardini pubblici, viali ed aiuole aperti o recintati e sulla passeggiata del lungolago, è vietato:

- a) introdursi o sostare con veicoli in genere, comprensivi i carretti trainati da animali;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose;
- d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendersi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, fiori, piante, frutti;
- e) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale che migrante;
- f) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- g) dedicarsi a giochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'Autorità Comunale;
- h) svolgere competizioni sportive , salvo autorizzazione.

2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche.

4. Le violazioni di cui al presente articolo comportano , unitamente all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusivamente realizzate nonché, per quanto attiene al disposto dalla lettera a), la rimozione coatta dei veicoli.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

- Articolo 68 -

Attività particolari consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti , purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto la autorizzazione prescritta dalla legge:
 - a) l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
 - b) l'attività di noleggio ma solo a beneficio dei bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini, da sella o trainanti piccoli calessi.
2. Nessuna delle attività di cui al comma 1 può in alcun modo interessare zone prative.
3. Ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione, ed è fatto divieto di gareggiare in velocità.
4. Ai titolari della autorizzazioni di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.
5. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1 non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.
6. E' fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.
7. Oltre a quanto previsto dal comma 1, può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettano, la installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.
8. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi per le attività di noleggio di veicoli a pedale ed animali.
9. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e dopo le ore 22.
10. La Civica Amministrazione può sospendere , anche temporaneamente, le attività in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

- Articolo 69 -
Divieto di campeggio

1. Su tutto il territorio comunale è fatto divieto di campeggio per mancanza di aree idonee e appositamente attrezzate.

- Articolo 70 -
Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi, cespugli, siepi, ecc..che si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione , tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione.

3. In particolare debbono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

4. Qualora la siepe funga anche da recinzione della proprietà non potrà avere altezza superiore ai mt. 2,70, le siepi, invece, presenti in prossimità di altra recinzione non potranno mai avere altezza superiore alla medesima.

5. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie, i frutti e le foglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

6. Fermo restando quanto disposto dall'art. 64 del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

CAPO VII
QUIETE PUBBLICA

- Articolo 71 -
Inquinamento acustico

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

- Articolo 72 -
Esercizio di mestieri, arti ed industrie

1. Non è consentita l'attivazione di industrie, arti e mestieri rumorosi nei centri abitati.

2. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

3. Comunque nelle vicinanze di scuole, asili, chiese, uffici pubblici, ecc: è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

4. Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni , se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

5. I servizi tecnici comunali e delle Aziende Sanitarie Locali , su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti perché le

industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

6. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità Comunale, su motivata proposta dei servizi tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte , dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

7. Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore del Regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data di cui sopra ed apportare le eventuali modifiche che dovessero essere richieste e nel termine indicato. Il termine stesso potrà essere prorogato, quando sia stato disposto il trasferimento dell'Azienda in altra sede.

8. Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

- Articolo 73 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale , non possono esercitarsi , anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è subordinata a preventivo parere dei servizi tecnici comunali e delle Aziende Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici Comunali e delle Aziende Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più' ampio di quello indicato nel comma 1.

- Articolo 74 -
Impianto di macchinari

1. L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.
2. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale.
3. Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.
4. La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala 1:1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.
5. Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno, il tipo, la potenza, e le dimensioni di ingombro.
6. Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modifica che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.
7. La concessione della autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:
 - a) si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal Regolamento;
 - b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
 - c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.
8. Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.
9. Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di una adeguata sistemazione antivibrante.
10. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.
11. Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.
12. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.
13. Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolati atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.
14. In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

- Articolo 75 -
Uso di strumenti sonori

1. E' vietato l'uso di sirene o altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e cessazione del lavoro.
2. In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.
3. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a

mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

- Articolo 76 -

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunità.
2. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione, e in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

- Articolo 77 -

Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
4. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

- Articolo 78 -

Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

- Articolo 79 -

Rumori derivanti dalla circolazione stradale

1. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori inutili.

- Articolo 80 -

Dispositivi acustici antifurto -

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto, devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.
2. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
3. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in

alcun caso, superare i 15 minuti primi.

- Articolo 81 -

Rumori derivanti da attività di svago

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari di esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, l'uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti occasionali in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari anche diversi volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui al presente articolo commi 1-2.

- Articolo 82 -

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

1. Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc. contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc. devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
2. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

- Articolo 83 -

Venditori e suonatori ambulanti

1. Sono vietate, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliera o altri comunicati.
2. I suonatori ambulanti anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 100 metri dal posto precedente.
3. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Municipale.
4. Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

- Articolo 84 -

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie - Turpiloquio

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte.
2. Fatto salvo quanto stabilito con la legge penale, sono considerati atti contrari alla moralità, al buon costume ed alla pubblica decenza e perciò vietati, la bestemmia ed il turpiloquio nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico.

- Articolo 85 -

Suono delle campane

1. Il suono delle campane dell'orologio pubblico è proibito dalle ore 22.00 alle ore 07.00.

2. Nelle predette ore e nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono sommesso per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

- Articolo 86 -

Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, riproduttori musicali e simili

1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori , riproduttori musicali e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno delle seguenti ore:

a) al mattino dopo le ore 8 e fino alle ore 13;

b) al pomeriggio dopo le ore 17 e non oltre le ore 20.

2. Il suono degli apparecchi dovrà , però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

- Articolo 87 -

Carovane di nomadi

1. La sosta di carovane di nomadi non è mai consentita per la mancanza di idonee aree atte ad accoglierli.

CAPO VIII

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

TITOLO I

Prevenzione Incendi e Disastri

- Articolo 88 -

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili oltre a quelli propriamente detti quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili anche il legname in opera , fieno, paglia, carta, cartoni , cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù', gomme elastiche, plastiche e derivati.

3. La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

- Articolo 89 -

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

1. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi , liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

2. Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

3. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

4. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.
5. L'autorizzazione al deposito verrà rilasciata previo parere favorevole del competente Comando dei Vigili del Fuoco.

- Articolo 90 -

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

1. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento dei fabbricati e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno ai locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
2. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
3. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.
4. Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione o contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;
 - b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
 - c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
 - d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.
5. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il certificato di prevenzione incendi.

- Articolo 91 -

Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile

1. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più' di due lati, in aree boscate e cespugliate, legno, paglia, e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.
2. Il legname e le ramaglie derivanti da opere di pulizia boschi ed aree verdi, non dovranno essere abbandonate sul posto ma prontamente rimosse e smaltite nei modi di legge.
3. E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

- Articolo 92 -

Fucine e forni

1. Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le prevenienze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni

pericolo d'incendio.

2. Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili, devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

3. I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con un terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo di mattoni.

4. La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca della stessa.

**- Articolo 93 -
Uso di fiamma libera**

1. E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libera.

**- Articolo 94 -
Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali – Fuochi all'aperto**

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò, barbecue e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualsiasi arma.
2. Anche in caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte e prevenire incendi od altri incidenti.
3. In ogni caso deve essere evitato ai vicini qualunque incomodo derivante dal fumo, da rumori o esalazioni e miasmi.

**- Articolo 95 -
Incendi**

1. Chiunque avverta il manifestarsi di un incendio deve darne immediatamente avviso ai Vigili del Fuoco o al Sindaco.

2. I Vigili del Fuoco o agenti della Forza Pubblica, quando il caso lo richieda, possono chiedere la consegna di mezzi di soccorso che si trovassero negli edifici pubblici o presso privati.

3. I Vigili del Fuoco per l'estinzione degli incendi potranno introdursi nelle case vicine con gli utensili necessari per l'estinzione e i rispettivi proprietari ed inquilini saranno inoltre obbligati a consentire l'uso dell'acqua disponibile, e se di notte ad illuminare la proprie finestre.

4. In caso di rifiuto da parte degli abitanti di consegnare gli oggetti richiesti o di aprire le porte delle loro case o qualora non si trovasse nessuno in casa, i Vigili o gli Agenti di P.S. sono autorizzati a far abbattere le porte ed a impossessarsi degli oggetti necessari alla estinzione degli incendi.

5. E' vietato manomettere le bocche da incendio, condutture di acqua, delle fognature, del gas, di energia elettrica. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni prodotti senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal Codice Penale.

TITOLO II **Sicurezza dell'ambiente urbano**

- Articolo 96 -

Assicurazione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici

1. I tetti , i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.
2. L' Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.
3. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

- Articolo 97 -

Manutenzione aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento sulle griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata nonché di vie private soggette a servitù' di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità Comunale.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai , botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

- Articolo 98 -

Insegne, persiane, vetrate di finestre

1. Le insegne, le persiane, le vetrate delle finestre e delle porte che si affacciano sulla pubblica via, devono essere bene e solidamente assicurate.
2. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

- Articolo 99 -

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

- Articolo 100 -

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico , nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati.
2. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole.
3. Quando nella proprietà vi siano più' accessi, all'accendersi delle lampade della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

- Articolo 101 -

Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.

TITOLO III
Attività pericolose

- Articolo 102 -
Animali pericolosi

1. Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti nei centri abitati se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più' breve per raggiungere i luoghi di destinazione.
2. La presenza di cani lasciati liberi all'interno di proprietà private dovrà essere segnalato.

- Articolo 103 -
Strumenti da taglio

1. E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedirne il pericolo di danno ai passanti.

- Articolo 104 -
Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm.50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.
2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

- Articolo 105 -
Trasporto di acqua gassata e di selz

1. I veicoli di trasporto di sifoni di acqua di selz o di bottiglie di acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.

- Articolo 106 -
Scalpellamento di vie o piazze

1. Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.
2. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

TITOLO IV
Norme in materia di cantieri edili

- Articolo 107 -
Disposizioni generali

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili oltre a qualunque opera edile di qualsiasi natura, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata o dal Regolamento.
2. Gli stabili o le aree nei quali si eseguono opere accennate nel presente articolo, dovranno essere accessibili ai funzionari ed agli agenti di Polizia Municipale, qualunque volta si presentino per ispezionare i lavori.
3. Quando questi funzionari ed agenti vengano a constatare che si eseguono lavori contrari a norme e regolamenti in materia, ne faranno immediatamente rapporto al Sindaco.
In questi casi il Sindaco potrà ordinare la sospensione dei lavori in attesa dell'emissione del provvedimento definitivo.
4. Nonostante il titolo autorizzatorio non potrà darsi inizio alle opere senza avere preventivamente comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale la data di inizio lavori nonché il nome dell'Impresa Esecutrice ed eventuali D.L.
5. E' fatto divieto ad ogni Capomastro-Impresario o Assistente, dare avvio a qualsiasi opera senza che loro consti dell'ottenuto titolo autorizzatorio/concessorio oltre che della comunicazione di cui al comma precedente.
6. Nei cantieri edili ove siano in esecuzione interventi soggetti ad autorizzazione o concessione edilizia, deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile, di dimensioni non inferiori a mt.0.50 x 0.30 recante gli estremi della concessione o autorizzazione edilizia, il nominativo del titolare della stessa, la denominazione dell'Impresa assuntrice dei lavori, i nominativi del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere nonché la data di inizio lavori.
7. E' fatto obbligo della conservazione in cantiere:
 - a) della concessione o autorizzazione;
 - b) la copia degli elaborati approvati e vistati dall'Amministrazione Comunale, oltre a quanto previsto dal 4 comma della Legge 28.02.1985, n.47 e s.m.i.

- Articolo 108 -
Recinzione aree oggetto di intervento edilizio

1. Chiunque voglia far costruire, ricostruire o demolire un fabbricato od un muro di cinta, od eseguire altra opera qualunque visibile da luogo pubblico o aperto al pubblico, dovrà , prima di dar principio ai lavori, avere circoscritto il luogo destinato all'opera con un recinto di aspetto decente di cui deve essere curata l'illuminazione (almeno della sagoma) durante le ore notturne.
2. Nel permesso di esecuzione delle opere sarà stabilito eventuale spazio del suolo pubblico o d'uso pubblico, che il recinto potrà circoscrivere.
3. I serragli delle aperture d'ingresso in questi recinti dovranno aprire all'interno, essere muniti di serrature o catenacci, ed essere mantenuti chiusi nelle ore in cui non si lavora.
4. Tutti i materiali ed ordigni di costruzione e di demolizione dovranno essere deposti nell'interno del recinto.
5. Quando le opere da eseguirsi, per la loro poca entità , lo permettano, potrà concedersi la dispensa della formazione del recinto.
In questo caso, però, se le opere si eseguono sul suolo o sotto di esso, le medesime dovranno essere circondate da ripari o barriere fisse; se nella parte superiore dei fabbricati, dovranno essere segnalate con tavole o listelli convenientemente situati ed appoggiati contro i muri.
6. Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore dovrà far togliere i recinti, i ponti, le barriere, ecc., stabiliti per servizio dei medesimi, e restituire alla circolazione il suolo pubblico eventualmente circoscritto in pristino e libero da ogni materiale a cura e spese dell'Impresa esecutrice.

- Articolo 109 -
Tutela dei pubblici passaggi

1. Quando il cantiere non è recinto, la prima impalcatura verso il pubblico passaggio non potrà essere costruita ad un'altezza minore di tre metri dal suolo.
2. I lavori da eseguirsi lungo e sopra i pubblici passaggi dovranno essere incominciati appena siano stabiliti gli steccati od i ponti di servizio e continuati senza interruzione, in modo che possano essere ultimati nel tempo fissato dal permesso, salvo il caso di forza maggiore.

- Articolo 110 -
Messa in sicurezza del cantiere

1. Negli scavi dei terreni si dovrà lasciare alle terre laterali una scarpa sufficiente ; nel caso che non si possa fidare una tale scarpa, o che si possano temere frane, le sponde degli scavi dovranno essere sostenute con gli occorrenti puntelli e sbadacchi.
2. Dovendosi scoprire muri contermini a quelli che si vogliono costruire, ricostruire o riparare, questi si dovranno assicurare convenientemente a scanso di crolli o danneggiamenti.

- Articolo 111 -
Disposizioni su ponti e impalcature

1. I ponti di servizio con antenne, quelli a sospensione, i cavalletti di andatoie, le scale inservienti ai lavori e le incastellature devono adibirsi con le migliori regole d'arte ed in guisa da prevenire qualsiasi sinistro agli operai ed ai passanti nonché la caduta dei materiali.
2. Le impalcature dei ponti e delle andatoie dovranno essere munite, a modo di riparo, di mancorrente o barriera solida, fissata all'altezza di un metro circa dall'impalcatura.
3. Tali difese si collocheranno pure in tutte quelle parti dove possa esservi qualche pericolo.
4. Le dette impalcature saranno munite di zoccolo di riparo aderente al tavolato, di altezza sufficiente, ed in ogni caso non minore di metri 0,20.
5. Le travi dei ponti a sbalzo e quelle maestre dei ponti interni dovranno sempre essere munite di saetta.
6. Ogni impalcatura , ad eccezione dei ponti a sospensione, dovrà essere provvista di

sottoponte a distanza non maggiore di mt.2,50.

7. Le scale od andatoie, che occorressero per ascendere ai ponti dalla via nei luoghi non chiusi da steccati, saranno collocate nel luogo meno incomodo al pubblico transito, a giudizio dell'Autorità Comunale, e dovranno al loro piede essere munite di barriere o di un tratto di steccato con porta chiudibile a chiave, onde impedire l'ascesa sulle impalcature di notte e quando non si lavora.

**- Articolo 112 -
Sicurezza degli operai**

1. Le pulegge, le corde e tutti gli altri oggetti ed utensili inservienti ai lavori dovranno avere la necessaria solidità ed essere in buono stato.

2. Qualunque operaio che lavori presso la gronda od il cornicione di un edificio, od in condizione ugualmente pericolosa, quando non esista un ponte di servizio od esso sia insufficiente per garantire l'incolumità, dovrà essere assicurato con funi ad una parte fissa dell'edificio o dell'impalcatura.

3. Dovranno, inoltre, essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del Lavoro.

**- Articolo 113 -
Materiali su ponteggi**

1. Non si potranno ammucciare sui ponti materiali in eccessiva quantità, né in modo pericoloso.

2. Contro gli steccati non si appoggeranno, né dentro, né fuori, materiali in tale quantità ed altezza da renderne possibile la caduta.

**- Articolo 114 -
Disposizioni sui detriti e materiali di risulta**

1. E' vietato gettare sia dai ponti di servizio, sia all'interno delle case, materiali di demolizione od altri. Questi materiali dovranno essere posti in panieri od incanalati in condotti chiusi e fatti scendere colle dovute precauzioni, essere ammuccati nei cortili od entro ai recinti, e quindi trasportati agli scarichi.

2. Le demolizioni si faranno in modo da evitare eccessivo sollevamento di polvere, usando anche sufficienti bagnature.

3. Le materie terrose e gli altri materiali provenienti dagli scavi o demolizioni, quando non siano in qualche modo utilizzabili, dovranno essere trasportati in giornata agli appositi luoghi di scarico pubblico, usando le dovute cautele a norma dell'articolo 34 del Regolamento.

4. Ove però i detti materiali fossero impregnati di elementi sudici dovranno essere asportati immediatamente.

**- Articolo 115 -
Accessi con mezzi meccanici ai cantieri**

1. I veicoli e gli altri mezzi di trasporto materiali di demolizione, di scavo e simili, si dovranno far entrare all'interno del cantiere; e quando ciò non fosse possibile, dovranno essere disposti parallelamente alla proprietà e mai di traverso alla via pubblica.

2. L' Impresa esecutrice delle opere dovrà mantenere la via pubblica costantemente netta su tutta l'estensione dei lavori, e per cinquanta metri oltre i medesimi.

3. Dovrà, parimenti, provvedere a che i veicoli con i quali si fa il trasporto delle materie utilizzate per opere di scavo, riempimenti, ecc., siano siffattamente costruiti, caricati e condotti, che nessuna quantità di materia venga sparsa durante il tragitto fino al luogo di scarico.

Quando si verificasse uno spargimento di materiale, anche a mezzo delle ruote dei mezzi, l'Impresa dovrà immediatamente provvedere alla pulizia della parte della pubblica via su cui questo sia avvenuto.

- Articolo 116 -
Opere pericolose o minaccianti rovina

1. Quando le opere da eseguirsi fossero di natura tale da far temere pericoli, l'Ufficio Tecnico Comunale potrà prescrivere quelle altre cautele che ravviserà necessarie.
2. Ogni qualvolta un edificio, un muro od un'opera stabile o provvisoria qualunque minacciasse rovina, l'Ufficio Tecnico Comunale ne riconoscerà immediatamente lo stato, e facendone constare per processo verbale, lo denuncerà al Sindaco, dandone contemporaneamente diffida al proprietario.
3. Se il pericolo è riconosciuto imminente, il Sindaco farà intimare al proprietario l'ordine di procedere senza ritardo alla riparazione od alla demolizione degli edifici, muri ed opere minaccianti rovina.
4. Se il pericolo non fosse riconosciuto imminente, il Sindaco farà denunciare al proprietario lo stato delle cose, con ingiunzione di demolire, riparare o provvisoriamente puntellare, in un tempo fissato, l'opera pericolante.

CAPO IX
DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI
E PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

- Articolo 117 -
Orari degli esercizi

1. I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni.

- Articolo 118 -
Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti i menu' e prezzi.

- Articolo 119 -
Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'Igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

- Articolo 120 -
Accesso cani negli esercizi pubblici

1. E' vietato l'accesso dei cani ai locali pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo.

- Articolo 121 -
Disposizioni sul divieto di fumo

1. Al personale addetto alla vendita presso qualsiasi esercizio commerciale, a servizio degli avventori nei locali svolgenti attività di somministrazione alimenti e bevande, trattenimento e svago oltre ai circoli privati ecc., quando si trovino dietro i banchi di vendita e nell'atto della somministrazione è fatto divieto assoluto di fumo.

- Articolo 122 -
Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

1. Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.
2. Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

- Articolo 123 -
Vendita e scorta delle merci

1. In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

**- Articolo 124 -
Vendita del pane**

1. Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.
2. La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.
3. Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

**- Articolo 125 -
Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi**

1. Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale ed il prezzo.
2. I generi alimentari preparati con surrogati devono, chiaramente, indicare la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

**- Articolo 126 -
Esalazioni di merce**

1. I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersioni nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

**- Articolo 127 -
Tabella per la vendita del combustibile**

1. I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartelli indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

**- Articolo 128 -
Requisiti per i locali di vendita**

1. Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.
2. L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che si effettua.

**- Articolo 129 -
Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali**

1. Il Sindaco potrà sempre proibire l'apertura o il trasferimento di esercizi commerciali ove non siano rispondenti ai piani di sviluppo, al decoro ed alla speciale condizione dei luoghi, o per ragione di pubblico interesse e per ogni facoltà riconosciuta al Comune dalle leggi e dai regolamenti.
2. Alle violazioni verranno applicate le sanzioni di legge che potranno prevedere la sospensione della autorizzazione amministrativa.

CAPO X
DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- Articolo 130 -

Esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L' esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nel territorio di questo Comune nelle località e nei giorni stabiliti dalle Autorità comunali.

- Articolo 131 -

Preavviso di cessazione di servizio

1. Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'Autorità Comunale.

- Articolo 132 -

Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

1. I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nell'attraversamento o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

- Articolo 133 -

Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

1. La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza del competente servizio d'igiene pubblica.

- Articolo 134 -

Requisiti dei veicoli a braccia della vendita su aree pubbliche

1. I veicoli a mano per la vendita su aree pubbliche devono essere solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza e decenza. Non possono superare la lunghezza di m.2.25 comprese le stanghe, e la larghezza di mt.1 e cm.20 compreso i mozzi delle ruote e devono portare l'indicazione del causato e del recapito del titolare.

2. Il carico delle merci non deve sporgere dai lati dei veicoli né superare i cm.75 di altezza dal piano del veicolo stesso.

CAPO XI
DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

- Articolo 135-
Esercizio dei mestieri girovaghi

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
2. E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.
3. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi.

- Articolo 136 -
Lustrascarpe e venditori di giornali

1. I permessi rilasciati per il mestiere di lustrascarpe dovranno specificatamente indicare la località da occupare con la cassetta e con il sedile.
2. I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali o di altro materiale oltre i limiti del loro banco.
3. Nelle località, ove ragioni di transito lo consentono ed il proprietario del fabbricato lo permetta, potrà consentirsi l'esposizione con bacheca a filo di muro.

- Articolo 137 -
Addetti al trasporto bagagli

1. Gli addetti al servizio del trasporto bagagli dovranno vestire decentemente e portare un berretto uniforme con la indicazione "portabagagli". Su berretto e sulla giubba dovranno portare una piastra metallica con l'indicazione del numero di matricola.
2. Gli addetti al trasporto bagagli al servizio dell'interno della stazione ferroviaria saranno ugualmente soggetti a tutte le disposizioni contenute nel Regolamento, quando prestino servizio anche all'esterno della ferrovia.

- Articolo 138 -
Baracche per pubblici spettacoli

1. Senza la licenza del Sindaco, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.
2. Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione, fatta salva la disposizione dell'articolo 27 comma 2.
3. Ai concessionari è vietato:
 - a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi;
 - b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati dall'autorizzazione.
4. Il Sindaco potrà, peraltro, stabilire caso per caso, anche un orario diverso.

- Articolo 139 -
Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti

1. Le licenze per mestieri ambulanti sono annuali o temporanee e la loro durata deve risultare dall'atto di concessione.
2. Di regola, quando non sia altrimenti limitato, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno.
3. Il Sindaco, con l'accordo , se del caso, dell'Autorità di P.S. revocherà la licenza a coloro che contravvengano reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti o non tengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere o non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato o non paghino i dovuti diritti.
4. Inoltre, la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute constatate mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia Municipale.
5. Per il rilascio di ognuna delle autorizzazioni previste dal Regolamento, l'ufficio competente provvederà a richiedere il preventivo parere dell'Ufficio di Polizia Municipale.

CAPO XII MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- Articolo 140 - Cortei funebri

1. I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più' breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità , i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

- Articolo 141 - Processioni - Manifestazioni

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

CAPO XIII SANZIONI

- Articolo 142 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del Regolamento sono accertate dai soggetti di cui all'articolo 5.
2. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria determinata per ciascuna fattispecie, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente. E' sempre ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24/11/1981 n.689 e s.m.i., tranne che con il precitato provvedimento non venga disposto altrimenti.
3. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.
4. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con la procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora la violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comunali, il responsabile , ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
7. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la caratela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
8. abrogato
9. abrogato

- Articolo 143 -
Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione , potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro , si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981 n.689 e del D.P.R. 22.07.1982, n.571 e relative successive modifiche ed integrazioni.
4. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.
5. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

- Articolo 144 -
Sospensione delle licenze

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal Regolamento , al trasgressore, in possesso di una concessione od autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
 - c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
2. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO XIV
DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 145 -
Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore secondo le modalità e i tempi stabiliti dagli artt.45 e 46 della Legge 8.06.1990, n.142 ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze , le consuetudini sostituiti da norme del Regolamento e con esse incompatibili o in contrasto.

REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE

I N D I C E

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Disciplina della Polizia Urbana
- Art. 2 - Oggetto ed applicazione
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni e concessioni previste dal Regolamento
- Art. 5 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

CAPO II - DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO ED OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 6 - Disposizioni generali
- Art. 7 - Specificazioni
- Art. 8 - Modalità per il carico/scarico delle merci. Traslochi
- Art. 9 - Scarico rottami e detriti
- Art. 10 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Art. 11 - Occupazioni per temporanea esposizione
- Art. 12 - Occupazioni per esposizione di merci
- Art. 13 - Installazione di vetrine
- Art. 14 - Installazione di chioschi ed edicole
- Art. 15 - Commercio su aree pubbliche
- Art. 16 - Occupazione per la vendita su aree pubbliche non mercatali
- Art. 17 - Commercio in forma itinerante
- Art. 18 - Mestieri girovaghi
- Art. 19 - Occupazione per spettacoli viaggianti
- Art. 20 - Spettacoli su aree pubbliche - Occupazioni per manifestazioni
- Art. 21 - Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Art. 22 - Occupazioni per attività di riparazione veicoli
- Art. 23 - Occupazioni per comizi e raccolta firme
- Art. 24 - Collocamento di condutture
- Art. 25 - Occupazioni di altra natura

CAPO III - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

- Art.26 - Disposizioni di carattere generale
- Art.27 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- Art.28 - Disposizioni per i commercianti in sede fissa
- Art.29 - Disposizioni per i commercianti su area pubblica e mestieri girovaghi
- Art.30 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- Art.31 - Rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia
- Art.32 - Disciplina della raccolta rifiuti e modalità di conferimento
- Art.33 - Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Art.34 - Trasporto materiale di facile dispersione
- Art.35 - Sgombero della neve
- Art.36 - Divieto lavatura e riparazione veicoli su aree pubbliche
- Art.37 - Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su area pubblica
- Art.38 - Pulizia delle vetrine
- Art.39 - Divieto di getto opuscoli o foglietti
- Art.40 - Divieto di segatura e spaccatura della legna

CAPO IV - DISPOSIZIONI INERENTI GLI ANIMALI

- Art.41 - Tutela degli animali domestici
- Art.42 - Protezione della fauna selvatica
- Art.43 - Divieti specifici
- Art.44 - Animali molesti
- Art.45 - Mantenimento dei cani
- Art.46 - Disposizioni riguardanti gli animali
- Art.47 - Animali liberi
- Art.48 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

CAPO V - DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art.49 - Manutenzione degli edifici
- Art.50 - Acque pluviali
- Art.51 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni
- Art.52 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- Art.53 - Ornamento esterno dei fabbricati
- Art.54 - Depositi in proprietà privata
- Art.55 - Spolveramento di panni e tappeti
- Art.56 - Esposizione di biancheria alle finestre ed ai balconi
- Art.57 - Bagni
- Art.58 - Bestie macellate
- Art.59 - Trasporto carni
- Art.60 - Vasche e fontane
- Art.61 - Monumenti
- Art.62 - Servizi igienici pubblici
- Art.63 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità
- Art.64 - Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico
- Art.65 - Parchi-gioco per bambini
- Art.66 - Impianti sportivi comunali

CAPO VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Art.67 - Viali e giardini pubblici - Passeggiata pubblica sul lungolago
- Art.68 - Attività consentite in parchi pubblici

- Art.69 - Divieto di campeggio
- Art.70 - Disposizioni sul verde privato

CAPO VII - QUIETE PUBBLICA

- Art.71 - Inquinamento acustico
- Art.72 - Esercizio di mestieri, arti ed industrie rumorose
- Art.73 - Lavoro notturno
- Art.74 - Impianto di macchinari
- Art.75 - Uso di strumenti sonori
- Art.76 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- Art.77 - Abitazioni private
- Art.78 - Strumenti musicali
- Art.79 - Rumori derivanti dalla circolazione stradale
- Art.80 - Dispositivi acustici antifurto
- Art.81 - Rumori derivanti da attività di svago
- Art.82 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
- Art.83 - Venditori e suonatori ambulanti
- Art.84 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie - Turpiloquio
- Art.85 - Suono delle campane
- Art.86 - Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, riproduttori musicali e simili
- Art.87 - Carovane di nomadi

CAPO VIII - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

TITOLO I - Prevenzione incendi e disastri

- Art.88 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili
- Art.89 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita combustibili
- Art.90 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art.91 - Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile
- Art.92 - Fucine e forni
- Art.93 - Uso di fiamma libera
- Art.94 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali - Fuochi all'aperto
- Art.95 - Incendi

TITOLO II - Sicurezza dell'ambiente urbano

- Art.96 - Assicurazioni dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici
- Art.97 - Manutenzione aree di pubblico transito
- Art.98 - Insegne, persiane, vetrate di finestre
- Art.99 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art.100 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi
- Art.101 - Amministrazione degli stabili

TITOLO III - Attività pericolose

- Art.102 - Animali pericolosi
- Art.103 - Strumenti da taglio
- Art.104 - Trasporto di oggetti incomodi e pericolosi
- Art.105 - Trasporto di acqua gassata e selz
- Art.106 - Scalpellamento di vie o piazze

TITOLO IV - Norme in materia di cantieri edili

- Art. 107 - Disposizioni generali
- Art. 108 - Recinzione di aree oggetto di intervento edilizio
- Art. 109 - Tutela dei pubblici passaggi
- Art. 110 - Messa in sicurezza delle opere
- Art. 111 - Disposizioni sulla sicurezza di ponti ed impalcature
- Art. 112 - Disposizioni sulla sicurezza degli operai
- Art. 113 - Materiali sui ponteggi
- Art. 114 - Disposizioni sui detriti e materiali di risulta
- Art. 115 - Accessi con mezzi meccanici ai cantieri
- Art. 116 - Opere pericolose e minaccianti rovina

CAPO IX - DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI E PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

- Art. 117 - Orari degli esercizi
- Art. 118 - Esposizione dei prezzi
- Art. 119 - Servizi igienici
- Art. 120 - Accesso cani negli esercizi pubblici
- Art. 121 - Disposizioni sul divieto di fumo
- Art. 122 - Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri
- Art. 123 - Vendita e scorta delle merci
- Art. 124 - Vendita del pane
- Art. 125 - Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi
- Art. 126 - Esalazioni di merce
- Art. 127 - Tabella per la vendita di combustibile
- Art. 128 - Requisiti per i locali di vendita
- Art. 129 - Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali

CAPO X - DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- Art. 130 - Esercizio del commercio su aree pubbliche
- Art. 131 - Preavviso di cessazione di servizio
- Art. 132 - Trasporto merci destinate ai luoghi di vendita
- Art. 133 - Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche
- Art. 134 - Requisiti dei veicoli a braccia della vendita su aree pubbliche

CAPO XI - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

- Art. 135 - Esercizio dei mestieri girovaghi
- Art. 136 - Lustrascarpe e venditori di giornali
- Art. 137 - Addetti al trasporto bagagli
- Art. 138 - Baracche per pubblici spettacoli
- Art. 139 - Durata e revoca della licenza comunale per mestieri ambulanti

CAPO XII - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- Art. 140 - Cortei funebri
- Art. 141 - Processioni, manifestazioni

CAPO XIII- SANZIONI

Art. 142 - Accertamento delle violazioni

Art. 143 - Sequestro e custodia di cose

Art. 144 - Sospensione delle licenze

CAPO XIV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 145 - Entrata in vigore